



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Reddito di cittadinanza e persone disabili

Alessandro CANDIDO
(Università Cattolica di Piacenza)

8 maggio 2019

Il d.P.C.M. n. 159/2013 – l'ISEE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

- **ISEE** = ISE [ISR + 20 % ISP] / parametro della scala di equivalenza.
- L'ISEE:
 - adotta una nozione molto ampia di reddito;
 - considera le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi gravosi (es. famiglie numerose e persone con disabilità);
 - differenzia l'indicatore in base al tipo di prestazione richiesta;
 - individua tre classi di disabilità: **disabilità media**, **disabilità grave** e **non autosufficienza**;
 - è **livello essenziale delle prestazioni** (come il Rdc)

La nozione di reddito disponibile a fini ISEE



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

In seguito a:

- Tar Lazio, 11.2.2015, nn. 2454, 2458, 2459
- Cons. St., 29 febbraio 2016, nn. 838, 841, 842
- Decreto scuola (d.l. n. 42/2014)

...sono esclusi dalla nozione di reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità.

Corte costituzionale, n. 10/2010

“Una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, [...] benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Infatti, *“il complesso di queste norme costituzionali permette, anzitutto, di ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, consente di ritenere che la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli”.*



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Reddito di cittadinanza e disabili: aspetti positivi

- Art. 1, co. 2: pensione di cittadinanza concessa anche alla persona con più di 67 anni convivente esclusivamente con un disabile grave o non autosufficiente;
- Art. 2, co. 1, n. 3: valore del patrimonio mobiliare (definito a fini Isee) incrementato di ulteriori Euro 5.000 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità e di euro 7.500 nel caso di in cui sia presente un disabile grave o non autosufficiente;
- Art. 2, co. 4: il parametro della scala di equivalenza è incrementato *“fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE”*;
- Art. 4, co. 2-3: deroga al patto per il lavoro;
- Art. 4, co. 9: in presenza di disabili, l’offerta di lavoro non deve eccedere i 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario;
- Art. 8, co. 5: incentivi soltanto a beneficio dei datori di lavoro in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge sul collocamento mirato,



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Reddito di cittadinanza e disabili: aspetti negativi

- Art. 2, co. 6 → *“Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”*.
- Questa previsione comporta che i nuclei familiari in cui vi sia un beneficiario di trattamenti assistenziali diversi dall’indennità di accompagnamento saranno trattati meno favorevolmente rispetto ai nuclei familiari in cui non vi siano disabili, pur a parità di tutti gli altri parametri.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**Nuclei familiari a parità di condizioni
(entro i limiti previsti dalla legge sul reddito di cittadinanza).**

Nucleo di una sola persona	500,00
Nucleo di una sola persona disabile grave	187,50
Nucleo con 2 componenti di cui uno disabile	391,25
Nucleo con 2 componenti non disabili	700,00
Nucleo con 3 componenti di cui uno disabile	591,25
Nucleo con 3 componenti non disabili	900,00
Nucleo con 4 componenti di cui uno disabile	791,25
Nucleo con 4 componenti non disabili	1050,00
Nucleo con 5 componenti di cui uno disabile	791,25
Nucleo con 5 componenti non disabili	1050,00
Nucleo con 5 componenti di cui uno disabile	787,50
Nucleo con 5 componenti di cui due disabili	515,83

(*simulazione con reddito reale pari a zero)

Fonte: handylex.org



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

L'incostituzionalità dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 4/2019

- *“Ricomprensione tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”* (Cons. St., 29 febbraio 2016, nn. 838, 841, 842).
- Irragionevolezza dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 4/2019, che vanifica gli aspetti positivi della legge sul Rdc con riferimento ai disabili;
- Alcune associazioni stanno raccogliendo le adesioni dei nuclei familiari che, per via della presenza di una disabilità, riceveranno un importo inferiore o saranno escluse dal reddito di cittadinanza, in modo da far partire delle cause pilota, con il fine di arrivare – tramite giudizio *a quo* – alla Corte costituzionale.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore